
Lettera circolare n. 04 del 16/01/2025

**NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI AMIANTO: AGGIORNAMENTO
FORMATIVO**

D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 – Attuazione Direttiva (UE) 2023/2668

Gent.me Aziende,

si informa che con **Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 e che entrerà in vigore il **24 gennaio 2026**, è stata recepita la **Direttiva (UE) 2023/2668**, che modifica la Direttiva 2009/148/CE in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto.

Il decreto introduce **importanti novità** al **Titolo IX, Capo III, del D.lgs. 81/2008**, con ricadute operative rilevanti per datori di lavoro, imprese e soggetti della prevenzione.

Ambito di applicazione

La normativa si applica a **tutte le attività lavorative** nelle quali vi sia rischio di esposizione all'amianto, includendo espressamente, oltre alle attività di bonifica e rimozione:

- lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione;
- attività estrattive o di scavo in pietre verdi;
- interventi di gestione delle emergenze, anche connessi a eventi naturali estremi;
- attività antincendio.

Ne deriva l'obbligo di considerare il rischio amianto anche in contesti operativi prima ritenuti residuali.

Individuazione preventiva dei materiali contenenti amianto- nuovi obblighi per i datori di lavoro

Prima dell'avvio dei lavori, il datore di lavoro deve adottare **ogni** misura necessaria per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, acquisendo informazioni dai proprietari o da altre fonti disponibili. In assenza di dati certi, l'esame deve essere effettuato da **operatore qualificato**, secondo le leggi e le prassi nazionali. Le informazioni raccolte devono essere rese disponibili anche ad altri datori di lavoro operanti nello stesso contesto.

Valutazione del rischio

La valutazione del rischio viene rafforzata prevedendo che, per qualsiasi attività potenzialmente esposta, il datore di lavoro debba:

- stabilire la natura e il grado dell'esposizione;
- **dare priorità alla rimozione dell'amianto** rispetto ad altre forme di manutenzione o gestione.

Notifica e documentazione

La notifica all'organo di vigilanza competente può essere effettuata anche in via telematica e deve contenere, tra l'altro:

- elenco dei lavoratori coinvolti;
- attestazioni di formazione;
- data dell'ultima visita medica periodica.

La documentazione deve essere conservata per **40 anni**.

Misure di prevenzione e protezione

Il decreto rafforza il principio della riduzione dell'esposizione al **livello più basso tecnicamente possibile**, prevedendo:

- uso obbligatorio dei DPI respiratori nelle attività di manipolazione attiva;
- adeguate procedure di decontaminazione;
- misure specifiche per lavori in ambienti chiusi o confinati;
- maggiore attenzione ai tempi di utilizzo dei DPI e ai periodi di recupero.

Misurazione dell'esposizione e campionamenti

Vengono aggiornati i criteri di misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria:

- fino al **20 dicembre 2029**: utilizzo della microscopia ottica in contrasto di fase;
- dal **21 dicembre 2029**: utilizzo della **microscopia elettronica** o di metodi equivalenti o più accurati, con conteggio anche delle fibre più sottili.

Un successivo decreto ministeriale definirà nel dettaglio i metodi di campionamento e conteggio.

Valore limite di esposizione

È fissato il nuovo valore limite di esposizione professionale pari a: **0,01 fibre/cm³**, come media ponderata su 8 ore. Il superamento del valore limite comporta l'immediata sospensione delle attività e l'adozione di misure correttive.

Sorveglianza sanitaria

È confermato l'obbligo di sorveglianza sanitaria:

- prima dell'adibizione alla mansione;
- periodicamente, almeno ogni tre anni o secondo le indicazioni del medico competente;
- alla cessazione del rapporto di lavoro.

Importante!

Formazione dei lavoratori

Il D.Lgs. 213/2025, con l'art. 13 inserisce due nuovi commi all'art. 258 del D.Lgs. 81/08, prevedendo che:

- «2-bis. **La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore** e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione»;
- «3-bis. I lavoratori che effettuano **lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto** sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una **formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto** durante i processi lavorativi.».

La formazione deve inoltre consentire di acquisire conoscenze e competenze necessarie per quanto riguarda *“la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**”*.

Conclusioni

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 rappresenta un **rafforzamento complessivo del sistema di tutela dei lavoratori esposti ad amianto**, imponendo un aggiornamento delle valutazioni dei rischi, delle procedure operative e dei percorsi formativi.

Si invitano pertanto le aziende a verificare la conformità della propria organizzazione alle nuove disposizioni.

Per quanto concerne la formazione dei lavoratori, la modifica apportata all'articolo 258 riguarda principalmente la specificità in base ai compiti e alle mansioni.

Nel testo originale, il comma 2 specificava il contenuto della formazione, indicando che doveva essere comprensibile e doveva consentire ai lavoratori di acquisire conoscenze e competenze in materia di prevenzione e sicurezza, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Con la modifica sono stati aggiornati termini generali come “deve essere” che diventa “è” e “deve consentire” che diventa “consente”, **rendendo le prescrizioni più dirette e obbligatorie**.

La lettera e) è stata riscritta per dare maggiore rilevanza alla funzione, scelta, selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Inoltre, sono stati aggiunti i commi 2-bis, che stabilisce che la **formazione deve essere adattata alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti specifici della professione** e il comma 3-bis, che impone ai lavoratori che eseguono lavori di demolizione o rimozione dell'amianto di ricevere anche **formazione**

sull'uso di attrezzature e macchine per contenere l'emissione e dispersione delle fibre di amianto, aumentando la sicurezza operativa durante i processi di lavoro

INDICAZIONI di Formedil Abruzzo PMI ed ARTIGIANATO

Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, **FORMEDIL ABRUZZO PMI ED ARTIGIANATO** invita tutte le aziende a verificare con attenzione la **congruità e l'aggiornamento dei propri Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR)** in relazione al rischio amianto, nonché ad adeguare procedure, misure di prevenzione e protezione alle **nuove prescrizioni normative**.

Si consiglia inoltre di programmare **l'aggiornamento della formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti**, anticipandolo, ove fosse possibile, **prima della scadenza quinquennale**, considerato che i programmi di aggiornamento formativo da noi erogati prevedono l'integrazione delle **nuove nozioni tecniche e operative** introdotte dalla recente normativa.

FORMEDIL ABRUZZO PMI ED ARTIGIANATO provvederà inoltre a informarVi tempestivamente mediante ulteriori comunicazioni qualora vengano emanate **linee guida applicative, chiarimenti interpretativi o disposizioni attuative** di interesse.


Si ricorda che tutti i corsi di formazione, così come le consulenze del C.P.T. ovvero i controlli preliminari di cantiere, **sono GRATUITI** per le imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi.

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o assistenza necessaria.

Cordiali saluti,

Il Presidente

PAOLO DI GIAMPAOLO



Il Vicepresidente

RICCARDO ZELINOTTI



Il Direttore

MASSIMO PASSALACQUA



N° iscrizione EDILCASSA _____ Ragione sociale _____

Cellulare _____ Legale rappresentante _____

Referente per la formazione _____

Attività prevalente (selezionare una sola opzione)

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> Costruzioni | <input type="radio"/> Ponteggi | <input type="radio"/> Stradale / movimento terra |
| <input type="radio"/> Intonacature / stuccature | <input type="radio"/> Cementisti/calcestruzzo/cave | <input type="radio"/> Pavimentisti / piastrellisti |
| <input type="radio"/> Impermeabilizzazioni / isolamenti | <input type="radio"/> Montatori di prefabbricati | <input type="radio"/> Pittori / decoratori |
| <input type="radio"/> Altro (specificare): _____ | | |

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo**Elenco dei partecipanti**

Cognome _____ Nome _____ Nato a: _____ Pro. _____ Il: _____ C.F. _____ Corsi scelti: _____ _____ _____ ALTRO: _____	Cognome _____ Nome _____ Nato a: _____ Pro. _____ Il: _____ C.F. _____ Corsi scelti: _____ _____ _____ ALTRO: _____	Cognome _____ Nome _____ Nato a: _____ Pro. _____ Il: _____ C.F. _____ Corsi scelti: _____ _____ _____ ALTRO: _____	Cognome _____ Nome _____ Nato a: _____ Pro. _____ Il: _____ C.F. _____ Corsi scelti: _____ _____ _____ ALTRO: _____
---	---	---	---

Data: _____ Timbro e firma del richiedente _____

In qualità di "interessato" acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 n°196 e dell'art.6 comma 1 lettera a) del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le finalità di gestione dei corsi ed amministrative.

L'informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.formedilabruzzoopmi.it

Data: _____ Firma del richiedente _____

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato alla seguente E-MAIL: info@formedilabruzzoopmi.it